



**Istituto D' Istruzione Superiore
“Grottaminarda” (AV)
I.T.I.S. – I.T.C. – L.A. GROTTAMINARDA
L.L. – L.S.U. FRIGENTO**

**Via Perazzo – Cap 83035 Grottaminarda (Av)
TEL 0825/1643544 (centralino) - 0825/1643541 (Presidenza) - Fax 0825/1643542
Cod. Fisc. 90012300647 Cod. Min. AVIS01300C
E. mail: avis01300c@istruzione.it; avis01300c@pec.istruzione.it;
Sitoweb: www.iisgrottaminarda.it**

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(dott. ssa Catia Capasso)

INDICE

TITOLO I

Funzionamento degli organi collegiali

- Art. 1 Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali.
- Art. 2 Programmazione delle attività degli organi collegiali.
- Art. 3 Elezioni contemporanee di Organi di durata annuale.
- Art. 4 Consiglio di classe
- Art. 5 Convocazione del Consiglio di classe
- Art. 6 Collegio dei docenti
- Art. 7 Convocazione del Collegio dei docenti
- Art. 8 Deliberazioni del Collegio dei Docenti
- Art. 9 Consiglio d’ Istituto
- Art. 10 Prima convocazione del Consiglio d’ Istituto.
- Art. 11 Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio D’Istituto.
- Art. 12 Elezione della Giunta esecutiva.
- Art. 13 Convocazione del Consiglio di Istituto.
- Art. 14 Deliberazioni del Consiglio di Istituto.
- Art. 15 Relazione Annuale.
- Art. 16 Pubblicità delle sedute e degli atti
- Art. 17 Partecipazione di esperti alle sedute del Consiglio di Istituto.
- Art. 18 Irrogazione dei provvedimenti disciplinari.
- Art. 19 Comitato per la valutazione del servizio dei docenti
- Art. 20 Assemblee e comitato dei genitori

TITOLO II

Utilizzazione delle risorse strumentali

- Art.21 Funzionamento della Biblioteca, dei Gabinetti scientifici, dei Laboratori e delle Palestre
- Art. 22 Uso dei sussidi didattici

TITOLO III

Gli studenti – norme di vita scolastica

Art. 23 Norme di comportamento

Art. 24 Oggetti scomparsi

Art. 25 Orario delle lezioni

Art. 26 Ingresso a scuola degli studenti

Art. 27 Assenze e ritardi degli alunni

Art. 28 Comunicazioni e collaborazione scuola-famiglia

Art. 29 Ricevimento genitori

Art. 30 Comunicazione scuola-alunni

Art. 31 Partecipazione degli alunni alle attività

Art. 32 Assemblee degli studenti

Art. 33 Criteri generali per la formazione delle classi

TITOLO IV

Docenti - qualità del servizio scolastico

Art. 34 Criteri generali in materia di assegnazione dei docenti alle classi

Art. 35 Attività di servizio

Art. 36 Vigilanza degli alunni

Art. 37 Presenza del docente alle assemblee di classe

Art. 38 Oneri dei docenti

Art. 39 Rapporti scuola-famiglia

TITOLO V

Personale ATA- Servizi amministrativi, tecnici e ausiliari

Art. 40 Funzioni amministrative, gestionali e operative

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

Il **Consiglio di Istituto**, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a, del D.P.R. 416 del 31 maggio 1974 e D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 (Regolamento recante lo “Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria Superiore) stabilisce le modalità d’uso, della biblioteca, dei laboratori e delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, e fissa le regole per la vigilanza degli alunni durante l’impegno e la permanenza nella scuola e durante l’uscita dalla medesima.

La determinazione del presente Regolamento interno è avvenuta, sentito il Collegio dei docenti, ai sensi delle normativa vigente in materia e con l’approvazione del C. d. I..

Una copia dello stesso viene esposta all’Albo dell’Istituto e anche all’Albo on-line, come previsto dalle ultime disposizioni legislative.

TITOLO I

Funzionamento degli organi collegiali

Art. 1 Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali.

La convocazione degli Organi Collegiali è disposta dal Presidente con un congruo preavviso, non inferiore a cinque giorni, rispetto alla data delle riunioni ed è effettuata mediante annotazione in apposito registro collegiale e affissione all'albo on-line del relativo avviso.

L'avviso di convocazione deve indicare la data, l'ora e gli argomenti da trattare nella seduta.

Di ogni seduta dell'organo collegiale deve essere redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, su apposito registro a pagine numerate e quando possibile, deve essere letto ed approvato seduta stante, oppure, come è prassi corrente, all'inizio della seduta successiva

Art. 2 Programmazione delle attività degli organi collegiali.

Ciascun organo collegiale programma le attività di competenza, con una scansione temporale tale da assicurarne un ordinato svolgimento.

L'Ufficio di Presidenza redige il piano delle attività funzionali all'insegnamento all'inizio di ogni anno scolastico.

Art.3 Elezioni contemporanee di Organi di durata annuale.

Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo, ove possibile, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico; fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

Art.4 Consiglio di classe

Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente, membro del Consiglio, suo delegato. Le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite, ove possibile, dal Dirigente Scolastico, al coordinatore di classe. Il Consiglio di classe, sulla base degli orientamenti forniti dal Piano Triennale dell' Offerta Formativa, provvede a programmare le attività, al controllo periodico delle procedure, alla verifica e alla valutazione dei risultati.

Il Consiglio di classe si riunisce, di regola, almeno due volte nel trimestre o quadrimestre.

Art.5 Convocazione del Consiglio di classe.

Il Consiglio di classe è convocato, in ore non coincidenti con l'orario di lezione, dal Dirigente scolastico, di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, con esclusione del Presidente.

La convocazione deve essere effettuata con avviso, sottoscritto da tutti i docenti per presa visione, almeno cinque giorni prima della riunione ed in ogni caso, non meno di tre giorni per le convocazioni straordinarie.

Art 6 Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti è presieduto dal Dirigente scolastico o, in sua assenza, dal docente vicario.

Per realizzare le finalità della scuola e per valorizzare la professionalità degli insegnanti, il Collegio può articolarsi in dipartimenti, commissioni, team di progettazione, aree funzionali al piano dell'offerta formativa, etc.

Il Collegio dei docenti si riunisce, di regola, almeno due volte nel trimestre o quadrimestre.

Art.7 Convocazione del Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti è convocato in ore non coincidenti con l'orario di lezione, dal Dirigente scolastico, ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta scritta e motivata.

La convocazione deve essere effettuata con avviso sottoscritto da tutti i docenti per presenzia, di norma, almeno cinque giorni prima della riunione e, in ogni caso, non meno di tre giorni per le convocazioni straordinarie.

Art. 8 Deliberazioni del Collegio dei Docenti

Il Collegio dei docenti non può deliberare su questioni che non siano state poste all'ordine del giorno.

Per casi di comprovata urgenza e necessità, su richiesta di almeno un terzo dei componenti e previa approvazione della maggioranza, il Presidente ammette la discussione esauriti gli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 9 Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è la sede della sintesi fra la domanda e l'offerta formativa, il luogo della decisione sugli indirizzi generali e di effettivo impiego delle risorse umane e finanziarie della scuola. Ad esso spetta il compito di approvare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Art.10 Prima convocazione del Consiglio di Istituto.

La prima convocazione del Consiglio d'istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico.

Art.11 Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Di Istituto.

Nella prima seduta, il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.

E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei componenti del Consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

A parità di voti è eletto il più giovane di età.

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente, tra i genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le medesime modalità previste per l'elezione del Presidente.

Art.12 Elezione della Giunta esecutiva.

Il Consiglio d'Istituto elegge, tra i componenti dello stesso, la Giunta esecutiva formata da un docente, da un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da un genitore e da un alunno.

L'elezione avviene per votazione a scrutinio segreto. I membri sono eletti a maggioranza relativa dei votanti.

Fanno parte di diritto della Giunta esecutiva il Dirigente scolastico, che la presiede, ed il Direttore Amministrativo, che svolge anche le funzioni di segretario della stessa.

Art.13 Convocazione del Consiglio di Istituto.

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso, in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri ed affissione di apposito avviso all'albo generale dell'istituto, indicante la data e l'ora della convocazione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva ovvero su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

Art 14 Deliberazioni del Consiglio di Istituto.

Il Consiglio d'Istituto non può deliberare su questioni che non siano state poste all'ordine del giorno.

La trattazione deve rispettare l'ordine d'iscrizione degli argomenti. Detto ordine può essere invertito su richiesta di uno o più componenti il Consiglio stesso e dietro approvazione della maggioranza.

Per casi di comprovata urgenza e necessità, su richiesta di almeno un terzo dei componenti e previa approvazione della maggioranza, il Presidente ammette la discussione, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno.

Art 15 Relazione Annuale.

La relazione annuale del Consiglio di Istituto, da inviare all' Ufficio scolastico provinciale, è predisposta nel mese di settembre di ogni anno dalla Giunta esecutiva ed è oggetto di discussione ed approvazione in apposita seduta del Consiglio, da convocarsi entro il mese di ottobre e, comunque, quando si dia luogo al rinnovamento dell'organo, prima dell'insediamento del nuovo Consiglio.

La relazione, firmata dal Presidente del Consiglio di Istituto e dal Presidente della Giunta esecutiva, deve essere inviata dal Dirigente scolastico ai predetti organi entro 15 giorni dalla data di approvazione.

Art.16 Pubblicità delle sedute e degli atti

Le sedute e gli atti del Consiglio sono pubblici.

Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate; non è ammesso pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto deve avvenire mediante affissione all'albo della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del Consiglio- del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso e all'Albo on-line.

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di 8 giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia delle deliberazioni deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto e, per lo stesso periodo, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.

La copia delle deliberazioni da affiggere all'albo è consegnata al Presidente dal segretario del Consiglio che ne dispone l'affissione immediata attestando in calce ad essa la data iniziale di affissione.

Non sono soggetti a pubblicazioni gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art.17 Partecipazione di esperti alle sedute del Consiglio di Istituto.

Possono partecipare alle sedute del Consiglio d'istituto, con funzione consultiva e su temi specifici, persone appositamente invitate per fornire pareri tecnicamente qualificati.

Art.18 Irrogazione dei provvedimenti disciplinari.

Il Dirigente scolastico convoca il Consiglio di classe e la Giunta esecutiva per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste dal Titolo IV del Regolamento di disciplina della scuola nei riguardi degli alunni che si siano resi responsabili di negligenza, mancanza ai doveri scolastici, di fatti che turbino il regolare andamento della scuola, etc.

Art.19 Comitato per la valutazione del servizio dei docenti

La Legge 107/15 prevede una modifica dell'art. 11 del D.Lvo 297/94 su composizione e attribuzioni del comitato di valutazione del servizio dei docenti che diventa «*comitato per la valutazione dei docenti*» Il comitato, presieduto dal Dirigente Scolastico, è costituito da 3 docenti (di cui 2 scelti dal collegio dei docenti e 1 dal consiglio di istituto) 1 rappresentante genitori e 1 rappresentante studenti nel II ciclo, 1 componente esterno individuato dall'USR tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici

Il Comitato:

- Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti
- esprime il proprio parere sul superamento dell'anno di prova
(con sola componente Dirigente + docenti + tutor)

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente scolastico.

Art.20 Assemblee e Comitato dei genitori

I genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali scolastici.

Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto.

Per il proprio funzionamento l'assemblea deve darsi un regolamento da inviare in visione al Consiglio d'istituto.

L'assemblea dei genitori può individuare un proprio comitato costituito dai genitori rappresentanti dei Consigli di classe e del Consiglio d'istituto, avente funzione promozionale della partecipazione dei genitori.

Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola dovranno essere concordati col Dirigente scolastico, di volta in volta, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna assemblea.

L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta del Presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o dalla maggioranza del comitato dei genitori, oppure, qualora lo richiedano un numero di genitori pari a un quinto della popolazione scolastica.

Il Dirigente scolastico, sentita la Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo d'istituto, rendendo noto anche l'ordine del giorno.

Alle assemblee dei genitori, di classe o d'istituto, possono partecipare con diritto di parola il Dirigente scolastico e gli insegnanti rispettivamente della classe o dell'Istituto.

TITOLO II

Utilizzazione delle risorse strumentali

Art. 21 Funzionamento della Biblioteca (vedi artt. 37-40 Regolamento vigilanza studenti), **dei Gabinetti scientifici, dei Laboratori e delle Palestre** (vedi artt. 16-36 Regolamento vigilanza studenti)

Il funzionamento della biblioteca è disciplinato dai criteri generali stabiliti dal Consiglio di istituto, sentito il Collegio dei docenti, in modo da assicurare:

- a) l'accesso alla biblioteca da parte dei docenti, genitori e studenti anche, nei limiti del possibile, nelle ore pomeridiane;
- b) modalità agevoli di accesso al prestito o alle consultazioni;
- c) la partecipazione, in via consultiva, degli studenti alla scelta delle dotazioni librerie da acquistare.

Il funzionamento dei gabinetti scientifici e dei laboratori è regolato dal Consiglio di Istituto in modo da facilitarne l'uso da parte degli studenti, possibilmente anche in ore pomeridiane, per studi e ricerche, con la presenza di un docente.

Il Dirigente scolastico può, su designazione del Collegio dei docenti, affidare ai docenti le funzioni di direttore della biblioteca e dei gabinetti scientifici, tenuto conto, peraltro, degli impegni dei docenti stessi per la partecipazione agli organi collegiali della scuola.

Il funzionamento delle palestre è disciplinato dal Consiglio di Istituto in modo da assicurarne la disponibilità, a rotazione oraria, a tutte le classi e, nei limiti del possibile, ad altre scuole e associazioni sportive mediante la stipula di specifiche convenzioni.

Art. 22 Uso dei sussidi didattici

Su esplicita richiesta al personale addetto, è consentito l'uso di qualsiasi sussidio didattico.

TITOLO III

Gli studenti – norme di vita scolastica

Art. 23 Norme di comportamento (vedi art. 1 Regolamento vigilanza studenti)

La scuola, intesa come una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica, realizza i propri fini con la partecipazione assidua, attiva e disciplinata degli studenti.

La disciplina dipende fundamentalmente dal senso di responsabilità degli studenti. Pertanto è fatto assoluto divieto di :

- Arrecare danni al patrimonio della scuola.
- Imbrattare o danneggiare le pareti delle aule, dei corridoi, dei bagni, dei laboratori, le suppellettili e le attrezzature scolastiche.
- Fumare negli ambienti scolastici.
- Utilizzare la scala antincendio e gli ascensori della scuola.
- Sostare nei corridoi e nei bagni. Accedere in altre aule scolastiche senza autorizzazione.
- Uscire dall'aula durante il cambio delle ore di lezione.

- Recarsi, senza preventiva autorizzazione, presso gli uffici di segreteria durante l'orario delle lezioni.

Coloro i quali provocano danni all'Istituto e all'arredamento scolastico sono chiamati a rispondere mediante risarcimento. Quando non sia possibile individuare un responsabile o quando tutta la classe abbia concorso a provocare un danno dello stesso risponde tutta la classe.

Art. 24 Oggetti scomparsi

L'Istituto, pur garantendo ogni forma di vigilanza, non *può* essere ritenuto responsabile di furti di oggetti, libri, denaro e preziosi di proprietà degli alunni.

Art. 25 Orario delle lezioni

L'orario normale delle lezioni è fissato dal C.d. D. nella prima riunione di ogni anno, tenuto conto degli orari dei mezzi di pubblico trasporto.

Il personale docente deve trovarsi a scuola almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Art. 26 Ingresso a scuola degli studenti (vedi art. 10 b Statuto delle studentesse e degli studenti)

Gli studenti devono trovarsi a scuola almeno 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni ed attendere nell'atrio il suono della campana onde accedere, successivamente, in maniera ordinata nelle proprie aule.

Al cambio di ora gli alunni devono rimanere nelle classi di appartenenza.

Art. 27 Assenze e ritardi degli alunni (vedi art. 6 Regolamento vigilanza studenti)

Gli alunni ritardatari giustificano il ritardo al Dirigente scolastico o, in sua assenza, ad uno dei docenti collaboratori; essi sono ammessi in classe al termine della prima ora solo se il ritardo sia dovuto ai mezzi di trasporto o in presenza di gravi e comprovati motivi.

Per le giustificazioni delle assenze dei ritardi e per la richiesta di uscita dalla scuola prima del termine delle lezioni gli alunni devono servirsi unicamente del libretto delle giustificazioni.

Dopo cinque o più giorni di assenza continuata per malattia, alla giustificazione dei genitori deve essere allegato un certificato medico.

Il permesso di uscita anticipata ai maggiorenni è concesso dal Dirigente scolastico o dal suo delegato; per i minorenni è subordinato alla presenza di uno dei genitori.

Le astensioni collettive dalle lezioni devono essere giustificate su un apposito modulo prestampato, a firma del genitore o di chi ne fa le veci.

Dopo l'entrata nell'Istituto non è più consentito agli allievi di uscire per improvvisa astensione.

Di ogni astensione dalle lezioni non giustificata, nei giorni successivi, è data comunicazione ai genitori.

Art. 28 Comunicazioni e collaborazione scuola-famiglia

Il Dirigente scolastico comunica per iscritto alle famiglie il numero delle assenze effettuate dallo studente ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Il Dirigente scolastico esamina caso per caso le eventuali mancanze disciplinari, interpellando, se lo ritiene opportuno, la famiglia e il Consiglio di Classe.

Le famiglie sono anche tempestivamente avvertite in caso di profitto insufficiente, o di comportamento disdicevole, nonché in casi di assenze e ritardi frequenti.

Art. 29 Ricevimento genitori

Il ricevimento settimanale dei genitori, da parte degli insegnanti e del Dirigente scolastico, è fissato nei giorni e nelle ore comunicati telefonicamente o con notifica scritta.

Art. 30 Comunicazione scuola-alunni

Ogni comunicazione della classe con il Dirigente scolastico o con la Segreteria deve avere luogo esclusivamente tramite i rappresentanti di classe.

Ogni comunicazione alle classi deve essere data, di norma, tramite il personale non docente, a ciò autorizzato o inviato dal Dirigente scolastico.

Agli alunni è consentito recarsi in Segreteria per richiesta di certificati, in orario extrascolastico.

In via eccezionale, il Comitato degli studenti, tramite un suo rappresentante e previa autorizzazione del Dirigente scolastico, può fare comunicazioni orali o scritte su argomenti di interesse culturale attinenti alla vita della comunità scolastica o affiggere all'albo dell'Istituto comunicazioni scritte o manifesti.

E' vietata ogni raccolta di fondi nell'ambito della scuola senza la prescritta autorizzazione della competente autorità, Consiglio di Istituto o Dirigente Scolastico.

Art. 31 Partecipazione degli alunni alle attività

La partecipazione degli alunni (che costituisce peraltro l'esercizio di un diritto) è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le attività di ricerca, di cultura, di lavoro di gruppo, e alle visite d'istruzione che si svolgono nell'ambito delle attività didattiche ordinarie.

L'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive è regolato di volta in volta, compatibilmente con l'orario scolastico e la presenza di un responsabile e/o tecnico.

Gli alunni, i genitori e i docenti, possono proporre iniziative socio - culturali da tenersi nell'ambito della scuola, tese ad ampliare ed approfondire le capacità critiche, la mentalità scientifica e i comportamenti sociali.

Le proposte relative vengono presentate al Consiglio di Istituto.

Il Consiglio di Istituto ha potere deliberante, su proposta della Giunta esecutiva, in materia di criteri generali per la programmazione e l'attuazione delle attività para- scolastiche, con particolare riguardo ai viaggi di istruzione e alle visite guidate.

Art.32 Assemblee degli studenti

Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica in cui gli studenti progettano e programmano le proprie attività previste dal D.P.R. 567/96 e discutono dei problemi della scuola e della società in funzione della loro formazione.

Le assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto.

In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.

I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe possono esprimere il Comitato

Studentesco di Istituto.

E' consentito lo svolgimento di una assemblea di Istituto e una di classe al mese, nel limite la prima delle ore di lezione di una giornata e la seconda di due ore.

L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.

Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

Alle assemblee d'Istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a sei, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo .

Non possono avere luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

All'assemblea di classe o di Istituto possono assistere, oltre al Dirigente scolastico o un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino.

L'assemblea di Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di istituto.

L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza dei componenti il Comitato studentesco o su richiesta del 10% degli studenti.

La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente scolastico almeno cinque giorni prima della data di svolgimento.

Il Comitato Studentesco, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Il Dirigente scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

In caso di assemblea di Istituto, gli alunni che non intendono parteciparvi, sono tenuti a rimanere in classe, secondo il normale orario delle lezioni. Le assemblee saranno concesse esclusivamente nei modi e nei termini delle vigenti disposizioni legislative.

Dell'assemblea sarà redatto a cura del segretario, nominato all'inizio della seduta, processo verbale, copia del quale sarà conservata agli atti dell'Istituto.

Per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento al D.L.vo 16-4-94 n. 297.

Art. 33 Criteri generali per la formazione delle classi

Le classi prime devono essere formate, secondo i parametri previsti dal D.P.R. n.81 del 20 marzo 2009; i criteri che il Consiglio di Istituto adotta ai sensi dell'art. 6 del, D.P.R. 31-5-74 n.416 per la formazione delle classi si ispirano, alle seguenti esigenze:

- a) evitare ogni forma di classi privilegiate e ghettizzate;
- b) favorire non solo l'uguaglianza delle posizioni di partenza, ma anche l'uguaglianza delle opportunità di riuscita, attuando condizioni migliori di apprendimento e di socializzazione mediante eventuale servizio di orientamento scolastico iniziale (nelle classi prime) e finale (nelle classi terminali) e iniziative in ordine alle strutture, ai sussidi, alle attrezzature e agli insegnanti.

Tali criteri sono formulati tenendo presente, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 3-4-6 del D.P.R. 417/1974, la ripartizione di competenze tra Dirigente scolastico, Collegio dei docenti e Consiglio di Istituto.

Al Consiglio di Istituto è affidato il compito di fissare i criteri generali per la formazione delle classi.

Al Collegio dei Docenti è attribuita la competenza a predisporre, nei limiti delle norme vigenti e dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto, concrete proposte operative.

Al Dirigente scolastico è attribuita la competenza relativa all'adozione dei provvedimenti conclusivi, con potestà di controllo sugli aspetti relativi alla legittimità formale (esame del concreto svolgimento dell'iter procedimentale e del rispetto della normativa vigente) e non sul merito delle scelte. L'eventuale conflitto di competenza è risolvibile ai sensi dell'art.26 del D.P.R. n.416/1974.

I criteri generali hanno carattere obbligatorio e vincolante, nel senso che qualora manchino, rendono invalido l'atto finale.

Il sorteggio degli alunni può essere affidato dal Dirigente scolastico, come atto materiale, ad una commissione di docenti.

Ad essa, viceversa, non è legittimo, affidare poteri decisionali in merito alle richieste di passaggio degli alunni ad altre sezioni: tale compito rientra piuttosto nella competenza dei Consigli di classe e del Dirigente scolastico.

I criteri relativi alle formazioni delle classi e al passaggio da una sezione all'altra, terranno conto, ove possibile:

- delle località di provenienza degli studenti;
- della continuità didattica, intesa come teorico diritto degli alunni di permanere “insieme”, se provengono da una stessa classe;
- della lingua studiata;
- dell'equa distribuzione di maschi e femmine nelle diverse classi;
- del risultato degli esami di licenza media (giudizio);

- dell'eventuale motivata preferenza espressa dagli studenti stessi.

Gli alunni non promossi e iscritti per la seconda volta sono, di norma, assegnati alla medesima classe dello stesso corso, a meno che vi siano gravi motivi, che sono vagliati e decisi dal Dirigente scolastico. Ai predetti alunni è consentito anche di scegliere una sezione diversa. I motivi di tale eventuale richiesta possono essere sottaciuti, se in grado di arrecare danno a terzi.

Per quanto riguarda gli alunni diversamente abili che abbiano già assolto l'obbligo formativo e che facciano richiesta di iscrizione anche in corsi di studio con indirizzi diversi da quello già frequentato, non è prevista l'accoglimento delle domande di iscrizione. Parimenti non vengono accolte le domande di iscrizione di alunni diversamente abili, non più in età di obbligo scolastico, che presentino una notevole differenza di età rispetto agli alunni frequentanti la classe di iscrizione.

Sempre per gli alunni diversamente abili, che non siano in possesso di idonea certificazione medica per la frequenza di corsi di studio (Istruzione Tecnica), che prevedano lo svolgimento di attività laboratoriali, si stabilisce la non ammissibilità dell'accoglienza delle domande di iscrizione.

TITOLO IV

Docenti - qualità del servizio scolastico

Art. 34 Criteri generali in materia di assegnazione dei docenti alle classi

La disciplina dell'assegnazione dei Docenti alle classi è regolata dal combinato disposto dell' artt.4 (lett er a b) D .P .R .416/74, e art. 3 (lett era d) D.P.R. 417/74. Tale normativa evidenzia una ripartizione di competenze tra il Dirigente scolastico, il Consiglio d'Istituto e il Collegio dei docenti.

Al Consiglio di Istituto è attribuito il compito di fissare i criteri generali;

al Collegio dei Docenti è attribuita la competenza a predisporre concrete proposte operative;

al Dirigente scolastico è attribuita la competenza relativa alle adozioni dei provvedimenti finali che concludono le fasi procedimentali e la potestà di controllo sugli aspetti relativi alla legittimità formale (ossia l'esame del corretto svolgimento procedimentale e del rispetto della normativa vigente).

Tale potestà non può concernere il merito delle scelte, se non in casi eccezionali e con adeguata motivazione.

I criteri generali fissati dal Consiglio d'Istituto costituiscono parere obbligatorio e vincolante in merito all'assegnazione dei docenti alle classi; qualora tale parere manchi, l'atto finale è invalido.

Le proposte del Collegio dei Docenti hanno invece natura di parere obbligatorio ma non vincolante, anche se il Dirigente scolastico deve dare adeguata motivazione delle decisioni difformi delle proposte.

Pertanto il Consiglio di Istituto, in merito all'assegnazione dei docenti alle classi, ha fissato i seguenti criteri generali di cui tenere, per quanto possibile, contestualmente conto:

- continuità didattica;
- avvicendamenti previsti dalla vigente normativa sulla formazione delle cattedre;
- anzianità di servizio dei singoli docenti;
- anzianità di servizio dei singoli docenti nell'Istituto;
- preferenze espresse dai docenti interessati;
- situazione di diritto e di fatto delle classi;
- situazione di famiglia, residenza, titoli di servizio e di cultura, secondo la vigente normativa sui trasferimenti;
- sorteggio, in caso di difficoltà (parità di diritto).

Art. 35 Attività di servizio

I docenti in servizio devono essere presenti almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni.

Il docente a disposizione obbligatoria sarà presente nell'Istituto per l'intera durata delle ore di completamento della cattedra per consentire la sollecita sostituzione dei docenti assenti. Non è consentita alcuna informativa telefonica.

Il docente a disposizione volontaria, nelle ore successive alla prima, può chiedere in anticipo ed ottenere informazione telefonica circa il suo eventuale impegno.

Art. 36 Presenza del docente alle assemblee di classe

Ciascun docente in servizio nelle ore destinate all'assemblea di classe è delegato dal Dirigente scolastico ad assistere all'assemblea stessa, al fine di garantirne l'ordinato svolgimento e la vigilanza degli alunni.

Art. 37 Oneri dei docenti

Nell'esercizio della sua funzione il docente assicura la programmazione didattica, la realizzazione di iniziative educative in aula e/o in laboratorio, la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali, i colloqui individuali e gli incontri collegiali con i genitori, i rapporti con gli specialisti che operano nel territorio.

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento e in attività funzionali all'insegnamento:

L'attività di insegnamento si svolgerà in 18 ore settimanali distribuite in non meno di cinque giorni.

Ogni docente firmerà il registro di presenza.

Ogni docente è tenuto a prendere visione e a sottoscrivere le circolari interne.

Ogni docente terrà costantemente aggiornato in ogni sua parte il registro personale e il registro di classe.

Ogni docente avrà cura di consegnare alla classe gli elaborati entro quindici giorni dal loro svolgimento

Ogni docente si atterrà scrupolosamente alla programmazione definita nell'ambito del Consiglio di classe, adoperandosi per il raggiungimento degli obiettivi didattici e delle mete formative.

Ogni docente procederà a frequenti verifiche del lavoro svolto in relazione agli obiettivi prefissati.

Ogni docente avrà cura di non impartire lezioni private ad alunni della propria scuola.

Ogni docente avrà cura di non indicare, ai genitori o ai parenti degli alunni, nominativi di docenti cui avviare per le ripetizioni gli alunni in difficoltà.

Art. 38 Rapporti scuola - famiglia

I docenti curano i rapporti con le famiglie degli alunni delle rispettive classi secondo le modalità e i criteri definiti dagli organi collegiali in modo da consentire ai genitori la concreta accessibilità al servizio.

Le famiglie sono informate dell'andamento didattico e disciplinare degli studenti attraverso gli incontri programmati dalla scuola e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Il calendario di tali incontri è trasmesso ai genitori tramite gli studenti all'inizio dell'anno scolastico ed affisso all'albo generale dell'istituto e all'Albo on-line.

TITOLO V

Personale ATA- Servizi amministrativi, tecnici e ausiliari

Art. 39 Funzioni amministrative, gestionali e operative

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza nei tempi e nei modi previsti dal CCNL.

Per l'organizzazione del piano procedurale del funzionamento dei servizi amministrativi si rinvia alla *Carta dei Servizi* della scuola.